

Regolamento del Fondo per le infrastrutture

Versione 1.00 – 0426

Art. 1 Scopo

Il Fondo per le infrastrutture Wohnmobilland Svizzera ha lo scopo di promuovere, cofinanziare e sviluppare infrastrutture per camperisti in Svizzera.

Esso mira in particolare al miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta nonché allo sviluppo sostenibile del turismo in camper.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica al sostegno di progetti infrastrutturali quali:

- Impianti di approvvigionamento e smaltimento
- Aree di sosta per camper
- Infrastrutture sanitarie
- Segnaletica e sistemi di orientamento
- Offerte infrastrutturali digitali e organizzative
- Altre strutture con comprovata utilità per i camperisti

Art. 3 Finanziamento

Il fondo è alimentato da:

- Mezzi propri di Wohnmobilland Svizzera
- Entrate del progetto Sanitary Inside
- Donazioni, contributi di terzi e altri apporti

Il consiglio direttivo stabilisce i mezzi disponibili nel piano finanziario e annualmente nel budget. Non sussiste alcun diritto al finanziamento.

Art. 4 Principi di sostegno

I contributi sono concessi secondo i seguenti principi:

Sussidiarietà: il sostegno è accordato solo se non sono disponibili mezzi propri o di terzi sufficienti.

Economicità: i progetti devono presentare un adeguato rapporto costi-benefici.

Sostenibilità: deve essere garantita la gestione e manutenzione a lungo termine.

Accessibilità pubblica: l'infrastruttura finanziata deve essere in linea di principio accessibile al pubblico.

Art. 5 Contributi

I contributi ammontano di regola a un massimo del 50 % dei costi d'investimento ammissibili.

L'importo massimo è generalmente di CHF 5'000.– per progetto. In casi eccezionali debitamente motivati, il consiglio direttivo può concedere importi superiori.

Non esiste alcun diritto al contributo.

Art. 6 Criteri di finanziamento

6.1 Requisiti generali

I progetti devono:

- dimostrare un'utilità concreta per i camperisti
- essere accessibili in modo sicuro e adeguato
- essere conformi alle normative vigenti
- essere progettati per una gestione sostenibile

6.2 Requisiti specifici

a) Impianti di approvvigionamento e smaltimento

- Accessibilità annuale o stagionale chiaramente definita
- Possibilità di smaltimento delle cassette e delle acque grigie e nere
- Approvvigionamento di acqua potabile
- Struttura tariffaria adeguata e trasparente (valore indicativo: max. CHF 5.–)
- Condizioni di accesso e utilizzo idonee per camper

b) Aree di sosta

- Utilizzo legalmente consentito per camper
- Segnalazione chiara e facile individuazione
- Standard minimi in termini di requisiti e infrastrutture
- Sconto per i membri di Wohnmobilland Svizzera

c) Altre infrastrutture

- Accesso garantito per i camperisti
- Integrazione in concetti infrastrutturali esistenti o nuovi
- Prova di valore aggiunto innovativo, organizzativo o qualitativo
- Contributo allo sviluppo sostenibile o alla gestione dei flussi turistici

Art. 7 Ulteriori condizioni

- L'esercizio deve essere garantito per almeno 5 anni.
- Manutenzione, pulizia e gestione sono interamente a carico del gestore.
- Il finanziamento e gli eventuali fondi di terzi devono essere resi trasparenti.
- Il marchio Wohnmobilland Svizzera deve essere apposto in modo adeguato.
- Eventuali modifiche al progetto o alla gestione devono essere comunicate immediatamente alla segreteria.

Art. 8 Coordinamento regionale

Il consiglio direttivo tiene conto:

- delle infrastrutture esistenti nella regione
- del fabbisogno comprovato
- di una distribuzione geografica equilibrata

Art. 9 Procedura

Le domande devono essere presentate per iscritto con la documentazione necessaria (descrizione del progetto, budget, concetto di gestione, ecc.).

Wohnmobilland Svizzera può anche avviare o sostenere progetti di propria iniziativa.

Le domande incomplete possono essere respinte senza ulteriore esame.

Art. 10 Decisione

Il consiglio direttivo decide in via definitiva sull'assegnazione dei fondi. Le decisioni sono adottate secondo il suo prudente apprezzamento.

È escluso qualsiasi ricorso.

Le decisioni possono essere pubblicate in forma adeguata.

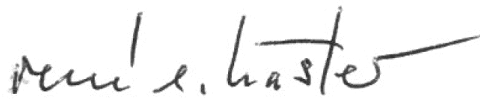
Art. 11 Deroghe

Il consiglio direttivo può derogare al presente regolamento in singoli casi motivati, purché ciò sia conforme allo scopo del fondo.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con decisione del consiglio direttivo del 25 aprile 2026 e sostituisce tutte le disposizioni precedenti relative al finanziamento iniziale di progetti infrastrutturali.

In caso di divergenze di interpretazione o incongruenze tra le diverse versioni linguistiche, fa fede esclusivamente il testo tedesco.



René E. Häsler
Presidente



Urs Weishaupt
Vicepresidente